

NOTA INFORMATIVA 12/2025:

OBBLIGO POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Obbligo assicurativo per le imprese
2. Regime transitorio e adeguamento delle polizze
3. Copertura e ambito di applicazione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, che definisce le modalità attuative per l'operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

1. Obbligo assicurativo per le imprese

Le imprese residenti e le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, una copertura assicurativa per danni ai beni immobili e strumentali causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).

Il mancato rispetto di tale obbligo potrebbe comportare la perdita di contributi, sovvenzioni e sostegni finanziari pubblici, inclusi quelli destinati alla gestione delle emergenze post-calamità, nonché limitazioni nell'accesso al credito.

2. Regime transitorio e adeguamento delle polizze

Le polizze di nuova emissione dovranno essere adeguate alle previsioni del decreto entro il 29 marzo 2025. Per le polizze già in essere, l'adeguamento avverrà al primo rinnovo utile o al momento del primo quietanzamento. Qualora un contratto non rispetti i requisiti di legge, sarà necessaria la stipula di appendici integrative. Le imprese potranno mantenere coperture aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie.

I premi assicurativi saranno calcolati in base al rischio, considerando fattori territoriali e vulnerabilità aziendale, con aggiornamenti periodici. Le misure preventive adottate dalle imprese influenzeranno la riduzione del premio assicurativo.

È previsto uno scoperto a carico dell'assicurato:

- a) per danni fino a 30 milioni di euro, la quota di danno indennizzabile non potrà superare il 15%.
- b) per importi superiori e per grandi imprese, la percentuale sarà negoziata tra le parti.

3. Copertura e ambito di applicazione

L'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni materiali impiegate dall'impresa, incluse quelle detenute in leasing, locazione o comodato.

Le immobilizzazioni da assicurare corrispondono alle categorie B-II n. 1, 2 e 3 dell'articolo 2424 del Codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), esclusi i veicoli.

3 marzo 2025